

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1837

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVINI, BRUNO BOSSIO, MATTIELLO**

Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di esclusione dei soggetti, a carico dei quali risulti l'appartenenza a organizzazioni mafiose, dalle erogazioni del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso

*Presentata il 25 novembre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto l'azione delle organizzazioni mafiose è ormai diffusa in tutte le zone del nostro Paese e, per rispondere a questa grave minaccia, ci siamo dotati, negli anni, di una strategia complessiva e di normative di contrasto in numerosi settori.

Uno dei settori nei quali, però, la normativa non si rivela ancora pienamente efficace, prestando il fianco, da un lato, a cattivi utilizzi e, dall'altro, a palesi ingiustizie, è quello della tutela delle vittime di reati di mafia e dei loro familiari.

Esistono diverse leggi che si sono occupate di questa materia, sia a livello nazionale che a livello regionale, prevedendo tutele e offrendo sostegno economico alle famiglie delle vittime: un aiuto dovuto da

parte dello Stato per chi viene colpito dalla brutalità della violenza mafiosa.

Come ben sanno tutti coloro che si sono occupati di questa materia, uno dei problemi fondamentali è stato, nel corso degli anni, quello di evitare che ai benefici accordati dalla legge potessero accedere anche parenti di mafiosi o di personaggi che, in vita, erano ritenuti vicini alle cosche mafiose. Infatti la normativa vigente prevede, nella sostanza, che si possa accedere ai fondi, a seguito di richiesta, se nei confronti della vittima non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è stata applicata in via definitiva una misura di prevenzione,

ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), e se chi richiede l'accesso ai fondi non è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui al citato articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, o a un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione.

Purtroppo queste norme di tutela non sono in grado di impedire fino in fondo che anche i parenti di soggetti uccisi dalla criminalità organizzata, ma che in vita erano in rapporti con le mafie o non in contrasto con le stesse, possano avere accesso al sostegno statale non essendo né indagati per mafia né sottoposti a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione.

Tutto ciò talvolta è stato impedito solo grazie a una corretta interpretazione estensiva della normativa, ma presta ancora il fianco a possibili palesi ingiustizie, aggiungendo, in alcuni casi, sofferenza a sofferenza. Basti pensare a cosa possa

provare un parente di una vittima innocente nel vedere che lo Stato ammette ai benefici per le vittime anche i parenti di una persona notoriamente vicina alle mafie.

La finalità di questa proposta di legge è, pertanto, quella di rendere più stringente la normativa offrendo così, a chi è deputato a gestire i fondi, strumenti normativi più efficaci per evitare ogni accesso indebito alle varie forme di sostegno.

Si prevedono, pertanto, due modifiche alla legge n. 512 del 1999, stabilendo che si può negare l'accesso al fondo se dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergono elementi precisi e concordanti dai quali risulta l'appartenenza o la stretta contiguità a organizzazioni criminali di tipo mafioso del soggetto deceduto o dei parenti che presentano la richiesta: un potenziamento delle verifiche e dei controlli sull'effettiva sussistenza delle condizioni per l'accesso al fondo che renderebbe impossibile tale accesso per coloro che non sono vittime delle mafie.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *4-ter.* L'obbligazione del Fondo non sussiste nei casi in cui dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari emergono elementi precisi e concordanti dai quali risulta l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto a organizzazioni criminali di tipo mafioso »;

b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-quater*) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda o dell'evento che ne ha cagionato la morte, di elementi precisi e concordanti desumibili dalla sentenza di condanna o da altri procedimenti giudiziari dai quali risulta l'appartenenza o la stretta contiguità dell'istante o del soggetto deceduto a organizzazioni criminali di tipo mafioso ».

€ 1,00



\*17PDL0019530\*